



Statuto del Kiwanis Club Bellinzona e Valli

1. Generalità, denominazione, sede, obiettivi

Art.1 – Generalità

1. Il Kiwanis Club Bellinzona e Valli (KCBV), con sede in Bellinzona, è costituito come associazione di persone fisiche, retta dal presente statuto, dal regolamento generale e interno del Kiwanis International Europe e dagli art. 60 segg. del Codice Civile Svizzero;
2. Il KCBV è affiliato all'International Association of Kiwanis Clubs, di cui riconosce gli obiettivi.

Art.2 – Obiettivi e principi

1. Gli obiettivi del KCBV sono:
 - a) riunire persone qualificate e rappresentative delle diverse professioni del Bellinzone e Valli per servire insieme l'interesse generale della collettività;
 - b) coltivare la collaborazione, la reciproca stima e comprensione, come pure la lealtà per ciò che concerne gli affari;
 - c) stimolare le buone relazioni nel quadro sociale e professionale;
 - d) sostenere gli sforzi coordinati sul piano nazionale e internazionale, per la pace e l'amicizia fra le genti.
2. L'idea fondamentale del KCBV è di seguire fedelmente i sei principi internazionali, vale a dire;
 - a) affermare la supremazia quotidiana dei valori umani e spirituali su quelli materiali;
 - b) incoraggiare l'applicazione quotidiana della regola d'oro in tutte le relazioni umane: "Fai agli altri ciò che vorresti fosse fatto a te" (Do unto others as you would like to have others do unto you);
 - c) promuovere l'adozione e l'applicazione di norme sempre migliori nella vita sociale, economica e professionale;
 - d) contribuire con l'esempio e il consiglio alla formazione di cittadini più tolleranti, più attivi e più disposti al servizio verso il prossimo;
 - e) sviluppare, tramite i club kiwaniani, amicizie durevoli, rendere servizi disinteressati al prossimo e costruire comunità migliori;
 - f) collaborare alla formazione di una sana mentalità in seno alla società in modo da promuovere l'onestà, la giustizia e la fedeltà a un paese libero, come pure i buoni vincoli internazionali d'amicizia.

2. Doveri e diritti dei soci

Art. 3 – Categorie

I soci sono suddivisi nelle seguenti 3 (tre) categorie:

- Attivi
- Senior
- Onorari



Art. 4 – Soci attivi

1. I soci attivi devono rappresentare un misto di professioni e essere al massimo 3 (tre) per ogni professione, rispettivamente per ogni specializzazione, nella regione di attività del club;
2. I soci attivi devono essere di buon carattere, godere di buona reputazione e risiedere o avere interessi nella regione di attività del club;
3. I soci attivi devono essere impegnati ad esercitare una professione riconosciuta oppure averla esercitata prima della pensione;
4. I soci attivi devono versare la tassa annuale;
5. Se un socio attivo lascia la professione, per la medesima professione può venire ammesso un nuovo membro.

Art. 5 – Soci senior

1. I soci attivi che appartengono al club da almeno 15 anni e che hanno raggiunto i 65 anni d'età possono chiedere per iscritto al Comitato la qualifica di soci senior;
2. I soci senior devono versare la tassa annuale, stabilita dall'assemblea, godono di tutti i privilegi del club e hanno diritto a 2 meeting annuali.

Art. 6 – Soci onorari

1. Possono essere eletti soci onorari persone che, pur non appartenendo al club, ne perseguono gli obiettivi in modo particolarmente meritevole;
2. I soci onorari non sono tenuti a versare tasse;
3. I soci onorari hanno diritto a tutti i privilegi del club, ad eccezione del diritto di voto e di occupare cariche statutarie;
4. I soci onorari non hanno l'obbligo di partecipazione;

Art. 7 – Ammissione

Il KCBV sceglie i propri soci con la seguente procedura, nel rispetto dei seguenti punti:

- a) ogni candidatura deve essere presentata al Comitato da 2 (due) soci attivi;
- b) ogni candidatura deve essere esaminata prima dal Comitato, il quale la deve in ogni caso proporre ai soci in occasione di 2 (due) meeting successivi;
- c) sulle candidature deve essere mantenuto il segreto;
- d) eventuali soci contrari alla candidatura devono indirizzare per iscritto al Presidente la loro opposizione motivandola, entro 15 giorni dal secondo meeting. Sulle opposizioni decide insindacabilmente il Presidente, previa consultazione con la Commissione Past President, ne dà comunicazione al socio o ai soci che hanno fatto opposizione. Il nuovo socio è tale, trascorso infruttuoso il termine per inoltrare l'opposizione, oppure se le opposizioni fatte sono state tutte respinte.

Art. 8 – Dimissioni

È facoltà di ogni socio di presentare per iscritto le proprie dimissioni entro il 31 maggio dell'anno sociale in corso.

Art. 9 – Espulsioni

1. Un socio può essere espulso:
 - a) quando rimane assente ingiustificato per 4 (quattro) incontri consecutivi;
 - b) quando non adempie ai suoi doveri finanziari e statutari verso il club;
2. Il Presidente decide sulle giustificazioni o dispense;



3. Competente a decidere l'espulsione di un socio è il Comitato, dopo averne sentito le ragioni e a maggioranza di 3/4 dei membri;
4. La decisione di espulsione deve essere notificata al socio espulso mediante raccomandata. Contro tale decisione è ammissibile il ricorso all'Assemblea Generale dei soci entro 30 giorni della notificazione. La decisione dell'Assemblea è inappellabile.

Art. 10 – Soci dimissionari ed espulsi

1. I soci dimissionari o espulsi non hanno alcun diritto sul capitale e sul patrimonio sociale;
2. Essi sono ciononostante tenuti a pagare la tassa sociale per l'anno in corso.

Art. 11 – Tasse sociali

1. Ogni nuovo socio deve pagare una tassa unica d'iscrizione;
2. I soci attivi e senior devono pagare la rispettiva tassa sociale annuale;
3. L'importo delle tasse è fissato dall'Assemblea Generale dei soci;
4. Il Presidente ha la facoltà di esonerare parzialmente o integralmente dal pagamento della tassa sociale quei soci che ne fanno motivata richiesta.

Art. 12 – Diritti

Ogni socio attivo e senior ha diritto:

- a) di esprimere personalmente un voto nelle Assemblee generali;
- b) di essere eletto ad una delle cariche statutarie.

Tutti i soci hanno diritto:

- a) di partecipare alle attività del club;
- b) di invitare ospiti previo consenso del Presidente.

3. Finanze

Art. 13 – Patrimonio del club

Il patrimonio sociale è costituito da tutti i beni di proprietà del club, dal materiale e dalla liquidità, le cui fonti ordinarie sono: le tasse d'iscrizione e i contributi annuali dei soci.

Art. 14 – Destinazione dei mezzi finanziari

1. I mezzi del Club servono a coprire le proprie spese e finanziare le attività sociali;
2. Somme raccolte a scopo benefico e per casi particolari sono da registrare separatamente dal patrimonio del Club;
3. L'attività del Club non può avere finalità lucrative;
4. Le prestazioni dei soci sono effettuate senza remunerazione, eccetto l'eventuale rimborso delle spese vive.



4. Organi del KCBV

Art. 15 – Organi

- a) l'Assemblea generale dei soci;
- b) il Comitato;
- c) la Commissione di revisione.

A) L'Assemblea generale dei soci

Art. 16 – Assemblea generale ordinaria

1. L'Assemblea generale dei soci è l'organo supremo del KCBV;
2. L'Assemblea generale ordinaria è convocata una volta all'anno al più tardi entro il 31 ottobre;
3. Essa è convocata dal Comitato mediante invito scritto da indirizzare personalmente ad ogni socio almeno quindici giorni prima della data stabilita;
4. Le deliberazioni sono registrate a verbale.

Art. 17 – Compiti dell'Assemblea generale ordinaria

I compiti dell'Assemblea generale ordinaria sono:

- a) l'approvazione dell'ultimo verbale;
- b) l'approvazione del rapporto presidenziale e degli altri rapporti;
- c) l'approvazione dei conti;
- d) lo scarico del Comitato e della Commissione di revisione;
- e) la fissazione delle tasse d'iscrizione, delle tasse annuali e di eventuali altre tasse;
- f) l'approvazione del preventivo per il nuovo anno sociale.

Art. 18 – Assemblea generale straordinaria

1. L'Assemblea generale straordinaria per le nomine statutarie è convocata una volta all'anno al più tardi entro il 31 maggio. Compito di questa assemblea straordinaria è l'elezione del Comitato che entrerà in funzione il 1° ottobre seguente e più precisamente: l'elezione del Presidente, del Presidente elect, del Vicepresidente, degli altri membri del Comitato, della Commissione di revisione e dei soci onorari del KCBV;
2. Ulteriori Assemblee generali straordinarie possono essere convocate se il Comitato le ritiene necessario, oppure se 1/5 dei soci ne chiede la convocazione presentando l'elenco delle trattande;
3. Esse sono convocate nella stessa forma dell'Assemblea generale ordinaria.

Art. 19 – Costituzione

1. L'Assemblea generale ordinaria e quelle straordinarie sono validamente costituite se all'ora fissata sono presenti 2/3 dei soci aventi diritto di voto;
2. Se detto quorum non fosse raggiunto, le stesse Assemblee saranno aggiornate a trenta minuti più tardi e saranno validamente costituite indipendentemente dal numero dei partecipanti.

Art. 20 – Sistema di voto

1. L'Assemblea generale ordinaria e quelle straordinarie decidono di regola a maggioranza semplice dei voti emessi (gli astenuti non contano);
2. Il Presidente non vota; tuttavia in caso di parità ha voto decisivo;
3. Le modifiche dello statuto e le valutazioni sui ricorsi di soci espulsi possono essere decise solo con una maggioranza di 3/4 dei soci presenti;
4. Lo scioglimento del KCBV può essere deciso solo a maggioranza dei 3/4 di tutti i soci.



B) Il Comitato

Art. 21 – Composizione

1. Il Comitato si compone di 7 membri ed è così costituito:
 - a) dal Presidente
 - b) dal Presidente eletto
 - c) dall'Immediate Past Presidente
 - d) dal Vicepresidente
 - e) dal Cassiere
 - f) dal Segretario
 - g) dal Cerimoniere
2. Il Comitato è eletto a maggioranza semplice;
3. I membri del Comitato sono eletti per la durata di 1 (un) anno e possono essere rieletti;
4. La carica di Presidente non può essere ricoperta per due anni consecutivi.

Art. 22 – Compiti e competenze

1. Il comitato attua le decisioni dell'Assemblea generale e si occupa degli affari correnti del KCBV. In particolare il Comitato ha il compito di esaminare preliminarmente le candidature di nuovi soci, di decidere l'espulsione di soci, di convocare l'Assemblea generale e di prendere in generale ogni altra decisione nell'interesse del Club che non sia deferita dal presente statuto ad altri organi sociali;
2. Il Comitato esamina e decide le richieste di qualifica quale socio senior;
3. Il Comitato, su delega dell'Assemblea, può decidere sull'uso dei fondi della cassa opere sociali;
4. L'attività del Comitato è svolta a titolo onorifico, senza remunerazione, eccezion fatta per l'eventuale rimborso di spese vive.

Art. 23 – Rappresentanza

Il Comitato rappresenta il KCBV verso i terzi con firma collettiva a due del Presidente o del Presidente eletto o del Vicepresidente, con quella del Cassiere o del Segretario.

Art. 24 – Riunioni

Il Comitato si riunisce su convocazione del Presidente ogni qualvolta ciò si renda necessario.

Art. 25 – Compiti del Presidente

Il Presidente dirige le sedute del Comitato e l'Assemblea generale; sorveglia inoltre l'attività del Club. Egli presenta all'Assemblea generale una relazione annuale sull'attività svolta. Il Presidente rappresenta pubblicamente il club.

Art. 26 – Compiti degli altri membri del Comitato

- a) L'immediate Past Presidente rappresenta il Presidente qualora questi fosse impedito a svolgere il suo mandato;
- b) Il Presidente eletto e il Vicepresidente coadiuvano il Presidente nelle rispettive funzioni;
- c) Il Cassiere tiene i conti, raccoglie le tasse sociali, registra le pezze giustificative vidimate dal Presidente e cura la parte finanziaria;
- d) Il segretario tiene i verbali, invia le convocazioni, cura la corrispondenza ed i rapporti del Club con la Divisione, il Distretto, e l'Associazione Internazionale del Kiwanis Club;
- e) Il cerimoniere svolge tutti i compiti impliciti della sua funzione.



Art. 27 – Commissioni speciali

È facoltà del Comitato di istituire Commissioni speciali temporanee o permanenti.

C) Commissione di revisione

Art. 28 – Costituzione e compiti

1. La Commissione di revisione, nominata ogni anno, è composta di 2 (due) membri che non possono essere rieletti più di due volte consecutive e che non possono far contemporaneamente parte del Comitato;
2. Essi provvedono alla verifica dei conti, controllando il bilancio annuale e presentando il loro rapporto all'Assemblea generale.

5. Periodo d'attività

Art. 29 – Durata

L'anno sociale del KCBV che coincide con l'anno sociale del Kiwanis Club of Europe, inizia il 1° ottobre di ogni anno e termina il 30 settembre successivo.

Art. 30 – Meeting mensili

1. I soci del KCBV allo scopo di adempiere gli obiettivi del club si riuniscono regolarmente due volte al mese;
2. Durante i mesi di luglio e agosto il KCBV si può riunire in incontri facoltativi e informali.

Art. 31 – Partecipanti esterni al Club

1. Alle riunioni del KCBV possono partecipare i soci ospiti dell'International Association of Kiwanis Club; È inoltre facoltà di ogni socio di invitare altri ospiti, previa ratifica dell'invito da parte del Presidente.

6. Responsabilità

Art. 32 – Responsabilità

1. I soci del KCBV non rispondono personalmente degli impegni del Club;
2. Questi ultimi sono unicamente garantiti dal patrimonio sociale.

7. Modifica dello statuto e scioglimento del club

Art. 33 – Modifica

1. Il presente statuto può essere modificato con l'approvazione dei 3/4 dei voti presenti in Assemblea generale;
2. Se la proposta di modifica non viene dal Comitato, essa deve essere presentata almeno quattro settimane prima dall'Assemblea, con motivazione scritta al Comitato stesso, che la sottoporrà alla prossima Assemblea;
3. In questo ultimo caso il Comitato è autorizzato a fare controproposte.



Art. 34 – Scioglimento del Club

1. Il KCBV potrà essere sciolto su proposta del Comitato o di singoli soci da un'Assemblea generale straordinaria alla quale devono essere presenti 3/4 dei soci attivi e senior con una maggioranza dei 3/4 dei voti presenti;
2. Se l'Assemblea generale straordinaria convocata appositamente non raggiunge il numero di presenze necessarie, in una seconda Assemblea, da convocarsi al più presto entro 10 giorni e al più tardi entro 30 giorni dopo la prima, la decisione potrà essere presa a maggioranza dei 3/4 dei soci attivi e senior, indipendentemente dal numero degli stessi;
3. Le disposizioni statutarie relative allo scioglimento del KCBV non possono essere modificate se non con la maggioranza prevista per lo scioglimento del Club.

Art. 35 – Devoluzione del patrimonio

1. In caso di scioglimento, l'Assemblea generale devolve il patrimonio residuo a enti o istituti in Svizzera che sono esentati dalle imposte in virtù del loro scopo pubblico o di utilità pubblica e che perseguono un fine identico o simile a quello dell'Associazione;
2. Una reversione del patrimonio dell'Associazione ai soci o ai loro successori legali è esclusa;
3. In merito a ciò decide l'Assemblea a maggioranza semplice.

8. Disposizioni transitorie e finali

Art.36 – Disposizioni finali

Il presente Statuto è stato approvato dall'Assemblea Ordinaria dei soci del 23 ottobre 2025.

Il Presidente KCBV:
Matteo Manni

Il Segretario KCBV:
Emilio Scossa-Baggi